



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

13

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 30 gennaio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 25 gennaio 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 18/1/2023, pervenuto in pari data, prot.n.487, presentato dal Sig. Salvatore Costanzo, allenatore della Mogliano Veneto Rugby SSDARL, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 11/1/2023, Comunicato TOP10/10/GS, pubblicato in data 12/1/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Eccellenza TOP 10, disputata in data 8/1/2023, Mogliano Veneto Rugby SSDARL v Rugby Petrarca SSDARL, ha sanzionato lo stesso reclamante con l'interdizione di due mesi (dal 12/1/2023 all'11/3/2023 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett.c), (reiterate parole offensive e comportamento irrispettoso nei confronti del team arbitrale), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il Sig. Salvatore Costanzo, allenatore della Mogliano Veneto Rugby SSDARL, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro lo stesso non avrebbe pronunciato parole offensive nei confronti del direttore di gara, ma che a fine partita si sarebbe rivolto all'arbitro dicendo: "*quasi ci eravate riusciti eh. . quasi ci eravate riusciti...complimenti...grazie*", come risulterebbe dall'audio del video della partita allegato al reclamo, contenente immagini prodotte dalla Eleven Sports; lo stesso reclamante, inoltre, ha precisato che avrebbe detto sempre all'arbitro "*mi spieghi cosa c'è da ridere?*", e ciò potrebbe essere confermato dai giocatori presenti e dal Sig. Andrea Marcato, allenatore del Petrarca Padova.

Il Sig. Costanzo, quindi, dopo avere evidenziato che nel caso di specie non avrebbe assunto

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

alcun “tono minaccioso” nei confronti dell’arbitro, con cui, a giudizio dello stesso ricorrente si sostanzierebbe il “comportamento irrispettoso” denunciato nel referto arbitrale, ha concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere la sanzione, e, nel merito, di annullare il provvedimento impugnato e, comunque, di ridurre la sanzione, anche nei minimi edittali o di commutarla in sanzione pecuniaria.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 20/1/2023, comunicata in pari data, respingeva l’istanza cautelare e fissava la Camera di Consiglio per il giorno 25/1/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 25/1/2023 comparivano il reclamante Sig. Salvatore Costanzo, l’Avv. John Shehata, munito di delega, e il Sig. Daniele Bovolato, Presidente del Mogliano Veneto Rugby SSDARL.

Il Sig. Salvatore Costanzo ha riferito che la partita era stata combattuta fino alla fine, che non intendeva in alcun modo di mancare di rispetto verso gli ufficiali di gara l’arbitro e che, comunque, nel corso del terzo tempo si era subito ripetutamente scusato per quanto era avvenuto in precedenza, e tale ultima circostanza era confermata dal Sig. Bovolato, Presidente del Mogliano Veneto.

L’Avv. Shehata illustrava il reclamo e insisteva per l’accoglimento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Salvatore Costanzo, in occasione della gara del Campionato di Eccellenza Top 10, disputata in data 8/1/2023, Mogliano Veneto Rugby SSDARL v Rugby Petrarca SSDARL, avrebbe assunto un comportamento irrispettoso e pronunciato reiterate parole offensive nei confronti degli ufficiali di gara al termine della partita.

Preliminarmente, il Collegio, nel precisare che il caso di specie non consente di vedere il video prodotto, ai fini di ascoltarne l’audio, in quanto non rientra in alcune delle ipotesi previste dall’art. 41 del Regolamento di Giustizia, che consente di utilizzare la prova televisiva, trattandosi di circostanza rilevata dal direttore di gara e riportata nel referto arbitrale, rileva,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

comunque, l'irrelevanza dell'ascolto dell'audio, poiché quanto affermato nel reclamo conferma parte del contenuto del referto arbitrale, come sarà in seguito meglio spiegato.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Sui fatti oggetto del reclamo il sig. Alex Frasson, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *“Riporto inoltre che, al termine della gara, il tesserato Costanzo Salvatore (n. tessera 120652), iscritto nel Mod. B della società Mogliano Veneto Rugby SSD in qualità di allenatore, si rivolgeva a me e ai miei assistenti con tono minaccioso nei seguenti termini: “Ci eravate quasi riusciti! Ci avete provato a farci perdere!” Dopo essersi allontanato e trascorsi pochi secondi, rincarava insinuando che stessimo deridendolo, con fare aggressivo dicendo: “Che cazzo mi ridi in faccia?! Cos’hai da ridere?!” e veniva mantenuto fisicamente a distanza da altri elementi identificabili dall’abbigliamento di Mogliano (comunque mai a meno di 10 m da me e dai miei assistenti)”*.

Il Collegio osserva che dallo stesso contenuto del reclamo, in cui si afferma che il Sig. Costanzo al termine della gara ha pronunciato all'arbitro *“quasi ci eravate riusciti eh. . .quasi ci eravate riusciti...complimenti...grazie”*, risulta praticamente confermato quanto riportato nella prima parte del referto arbitrale, in cui si attribuiscono al Sig. Costanzo le seguenti parole: *“Ci eravate quasi riusciti! Ci avete provato a farci perdere!”*.

Al riguardo, occorre considerare che l'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, sanziona la fattispecie del proferire “parole offensive” e tenere un “comportamento irrispettoso” nei confronti degli ufficiali di gara con l'interdizione da uno a nove mesi, mentre le “minacce” sono previste dalla successiva lett. d) dello stesso comma 1.

Appare evidente che l'aver pronunciato frasi che intendono imputare agli ufficiali di gara una volontà di incidere sul risultato della partita, sfavorendo una delle due squadre contendenti a beneficio dell'altra, realizza pienamente la fattispecie di “parole offensive” verso l'operato degli ufficiali di gara, la cui gravità nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, è amplificata dalla circostanza che, come risulta dal deposito del video allegato al reclamo, la gara e, quindi, anche la parte immediatamente successiva alla sua conclusione, era stata trasmessa dalla



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

piattaforma internet Eleven Sports, che mette in onda sul web a disposizione dei propri abbonati le partite del campionato italiano di Eccellenza Top 10.

Tale circostanza, infatti, determina che le parole pronunciate dal Sig. Costanzo potevano essere ascoltate non solo dai diretti interessati, ma anche da coloro che hanno visto su Eleven Sports la gara oggetto di reclamo, e ciò, indubbiamente, non conferisce un'immagine positiva al gioco del rugby che ha fatto di alcuni valori di sportività, quale l'accettazione priva di contestazione delle decisioni arbitrali, il proprio vanto.

Le eventuali scuse, ancorché ripetutamente formulate nel corso del terzo tempo, peraltro non menzionate dall'arbitro nel proprio referto, non possono attenuare la portata della condotta censurabile posta in atto dal reclamante.

Ciò posto e considerato, ad avviso del Collegio, in disparte ogni considerazione sulle altre parole che nell'occasione avrebbe pronunciato il Sig. Costanzo (*"Che cazzo mi ridi in faccia?! Cos'hai da ridere?!"*), risulta confermata la violazione della norma oggetto di reclamo e, in ragione del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, ritiene che la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato sia adeguata al caso di specie.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 41, 28/1, lett. c) (frasi offensive e comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 25-30 gennaio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

Ayv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it